

Proposta di legge

**Regolamentazione della figura di operatore
professionale in naturopatia**

d'iniziativa del consigliere: Giuseppe Mariani

(Giuseppe Mariani)


RICEVUTA

21/10/09



ART. 1.

(Finalita` ed oggetto della legge).

1. La Regione Lazio, nell'ambito dell'attività di promozione e conservazione della salute, allo scopo di assicurare ai cittadini che intendano accedere alla disciplina non medica alternativa denominata "Naturopatia", un esercizio corretto e professionale della stessa, ne individua con la presente legge le attività e gli ambiti di intervento.
2. La presente legge inoltre ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura dell'Operatore Professionale Naturopata (di seguito indicato come "Naturopata") al fine di garantire all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalita' dell'operatore stesso.

ART. 2.

(Definizione, Principi e Competenze)

1. La Naturopatia intesa come la Scienza e Conoscenza della Salute si occupa, attraverso l'insieme delle metodiche naturali che la caratterizzano, di garantire e migliorare la qualità della vita rivolgendo la propria attenzione alla persona intesa come entità globale. Essa si caratterizza per essere un "sistema" di discipline finalizzate alla conservazione dell'equilibrio energetico facenti riferimento a metodiche di approccio naturali ed energetiche codificate nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano.
2. Il Naturopata , professionista sanitario non medico svolge il suo ruolo sul soggetto nella sua veste di educatore, nell'ottica della prevenzione primaria (*primary care*) , nella promozione della salute attraverso metodiche non invasive (ambito C.E.S.E. Cumulatif Effects of Subclinical Everithing , sommatoria di tutti quegli effetti subclinici non diagnosticabili come patologie) nell'ambito degli stili di vita, il tutto partendo da una valutazione costituzionale e di terreno del soggetto, anche con l'ausilio di strumenti e discipline idonee, operando con strumenti tipici della Naturopatia, il tutto improntato ad un approccio olistico (l'individuo come entità globale e indivisibile), salutistico e naturale.
3. Compito del Naturopata è quello di stimolare la forza vitale della persona (*vis medicatrix naturae*) ed assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, intervenendo a coadiuvare i meccanismi fisiologici intrinseci alle naturali risorse energetiche e ricercando le cause delle disarmonie energetico-funzionali. In tale prospettiva, il Naturopata concentra le proprie facoltà di osservazione nelle seguenti direzioni:
 - a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno umano;
 - b) mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico;
 - c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;
 - d) stimolazione delle capacità reattive intrinseche dell'individuo;
 - e) miglioramento del "terreno globale";
 - f) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocimento al mantenimento del benessere.
4. Il Naturopata ricorre a tecniche, a discipline, a prodotti e ad attrezzature speciali che costituiscono ormai un'acquisizione definitiva della categoria. Egli utilizza esclusivamente tecniche non invasive – secondo il principio di matrice ippocratica "primum non nocere" – e naturali che stimolano le capacità reattive dell'organismo. I metodi bioenergetici e le metodiche strumentali cui l'operatore ricorre non sono classificati quali medici, né ad essi può riconoscersi natura medica. Nelle predette tecniche comunemente rientrano:
 - a) l'analisi di carattere biotipologico, morfopsicologico, iridologico, bio-energetico, riflessologico e kinesiologico;
 - b) l'alimentazione naturale, eumetabolica ed ortomolecolare;
 - c) le tecniche energetiche corporee, manuali e di riflesso-stimolazione ;
 - d) l'impiego di prodotti erboristici e fitonutrizionali, di integratori alimentari e di rimedi floreali;
 - e) la cromoterapia e la cromopuntura

- f) l'igienismo
- g) l'analisi degli squilibri alimentari

5. Il Naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso ad uso di farmaci di qualsiasi tipo e non fa diagnosi in quanto attività estranee alla propria competenza, ponendosi anzi in modo sinergico e collaborativo con la medicina allopatrica
6. Il Naturopata è impegnato nella diffusione, educazione, prevenzione e studio della « salutogenesi », che si occupa di studiare le fonti della salute fisica, psichica e spirituale come responsabilità etica e sociale, sulla base delle indicazioni dell' O.M.S. che definisce la salute "non solo l'assenza di malattie , ma un benessere totale , mentale-fisico-emozionale;
7. Il Naturopata opera quindi nei seguenti ambiti:
 - a) educativo: insegnando alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti piu' idonei da seguire;
 - b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre piu' frequente di un peggioramento della qualita' della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere
 - c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emozionali o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.

ART. 3

(Formazione)

1. All'esercizio della Naturopatia si accede mediante un percorso di formazione, di durata quadriennale. Tale formazione verrà erogata da Scuole ed istituti privati accreditati dalla Regione Lazio, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, che istituiscono corsi di formazione per il rilascio del "Diploma Magistrale" in Naturopatia.
2. Tale percorso di formazione dovrà prevedere:

- a) un totale di 1400 ore frontali così suddivise: 1600 ore di insegnamento (suddivise in frontali ed e-learning) e 200 ore di laboratori e tirocinii pratici
- b) **Le seguenti materie di formazione di base:** *Anatomia umana; Terminologia delle Scienze della Salute; Fisiologia; Biologia; Biochimica; Istologia; Educazione alla Salute; Biofisica; Psicologia; Semiologia e patologia; Esplorazione complementare e analitica; Fondamenti di Pronto Soccorso; Farmacologia; Tecniche di comunicazione*
- c) **Le seguenti materie Specifiche:** *Principi e fondamenti di Naturopatia ; Discipline del benessere; Fondamenti di Nutrizione in Naturopatia; Fitoterapia; Educazione alla salute in Naturopatia; Fondamenti di Nutrizione ; Floriterapia di Bach; Naturopatia funzionale; Tecniche di valutazione in Naturopatia; Nutrizione ortomolecolare; La consulenza in Naturopatia; La consulenza naturopatica del bambino e dell'anziano; La raccolta di informazioni sul cliente; Complementi nutrizionali; Introduzione e fondamenti di Omeopatia; Laboratorio di pratica e studio dei casi*
- d) **Le seguenti materie opzionali:** *Nutrizione e Dietetica; Bioenergetica: Introduzione e fondamenti delle altre terapie e tecniche bio-naturali ; Lingua Inglese; Apiterapia; Fondamenti delle Terapie Fotoniche; Etica, Deontologia e Legislazione; Gestione sanitaria; Prevenzione dei rischi sul lavoro; Orientamento professionale al lavoro in equipe multidisciplinare; Antropologia della Salute; Tecnologia dell'informazione e della Comunicazione; Psicologia della Salute*
- e) **Resta aperto inoltre a discrezione dell'Istituto di Formazione un monte ore pari al 20% del totale delle ore curricolari riservato a materie caratterizzanti l'indirizzo specifico della Scuola di appartenenza**

3. La Regione Lazio si riserva di accreditare istituti pubblici e privati di formazione di Naturopatia che ne abbiano fatto richiesta, previo parere delle commissioni definite dall'articolo 6.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale, è istituito l'elenco regionale delle scuole accrediate. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale. Gli istituti pubblici e privati di formazione accreditati in elenco possono istituire o attivare corsi di formazione per il rilascio del Diploma Magistrale in naturopatia , purché attestino, attraverso idonea documentazione:

- a) la continuità operativa da almeno 3 anni;
- b) i curricula del corpo docente;
- c) l'attività svolta e la conformità della stessa ai principi formativi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

ART. 4.

(Elenco Operatori in possesso dell'Attestato di Qualifica)

1. E' istituito l'elenco regionale degli Operatori in Naturopatia. L'elenco è tenuto presso la Giunta Regionale, la quale stabilisce altresì con proprio regolamento, i requisiti per l'iscrizione degli operatori professionali attenendosi alle seguenti prescrizioni:

a) possono essere iscritti i professionisti che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il Diploma di Naturopatia presso le Scuole accreditate nell'elenco regionale

b) In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, nell'elenco regionale, potranno essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno tre anni sulla base di una formazione finalizzata (almeno triennale).

ART. 5.

(Esercizio della naturopatia)

1. L'esercizio della naturopatia e' consentito soltanto a coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 4.

ART. 6.

(Commissione permanente per la naturopatia).

1. E' istituita presso la Regione Lazio, la Commissione permanente per la naturopatia di seguito denominata « Commissione permanente».
2. La Commissione permanente e' composta dai seguenti membri, naturopati e medici, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) quattro naturopati diplomati;
 - b) un docente con esperienza di docenza continuativa almeno triennale in naturopatia ;
 - c) due membri designati dalle maggiori associazioni di naturopatia
 - d) un medico esperto in medicina complementare;
 - e) un medico convenzionale ;
 - f) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
 - g) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato;
3. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente.
4. La Commissione permanente dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
5. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 7.

(Compiti della Commissione permanente)

1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere vincolante sull'accREDITAMENTO delle delle Scuole di riferimento della naturopatia di cui all'articolo 2.;
- b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche naturopatiche non convenzionali nell'ambito di piu` generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- c) promuove l'integrazione della naturopatia all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN);
- d) promuove, nell'ambito delle attivita` di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie complementari oggetto della presente legge;
- e) trasmette ogni anno all'Assessorato competente in materia di formazione professionale, una relazione sulle attivita` svolte.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

3. La commissione, per quanto riguarda la formazione, definisce entro tre mesi dalla sua costituzione il registro degli istituti di formazione accreditati.

4. La commissione, in materia di formazione, si attiene inoltre ai seguenti principi:

- a) la formazione comprende il Diploma Magistrale in Naturopatia con il superamento di un esame finale di qualificazione composto da tre prove: scritta, orale e clinica;
- b) la durata del Diploma e` di quattro anni, per un totale complessivo di almeno milleottocento ore di lezione (frontale ed e-learning) di cui almeno duecento ore all'anno di pratica clinica certificata, con la partecipazione di almeno cinque docenti;
- c) il titolo di naturopata e` rilasciato al termine della formazione ed a seguito del superamento dell'esame finale composto da tre prove: scritta, orale e clinica; al termine di ogni anno di corso l'ammissione all'anno successivo e` subordinata al superamento di un esame di fine anno;
- d) gli istituti privati di formazione riconosciuti devono garantire lo svolgimento della formazione nel rispetto del codice deontologico della naturopatia ;
- e) gli istituti privati di formazione riconosciuti che istituiscono i corsi di Naturopatia nella scelta dei docenti devono avvalersi di naturopati e medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti privati di formazione in naturopatia accreditati ai sensi della presente legge. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo di almeno tre anni nel Paese di origine.

ART. 8.

(Qualificazione professionale e professionalita` specifiche)

1. I naturopati iscritti nei registri di cui all'articolo 4 possono definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.

